



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 155

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 8/DDL del 16 agosto 2022)

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 settembre 2022.

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023

Relazione:

Ai sensi del paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione al bilancio (Allegato 4/1 al decreto legislativo 118/2011) in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell'approvazione della legge annuale di bilancio, è adottato un provvedimento, che per l'esercizio 2023 è denominato "Legge di stabilità regionale 2023".

Il disegno di legge in oggetto contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per ulteriori approfondimenti in merito ai contenuti si rimanda alle relazioni dei singoli articoli che costituiscono parte integrante del documento.

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.

1. La presente legge di stabilità regionale è adottata ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in conformità alle disposizioni di cui al principio applicato riguardante la programmazione, allegato n. 4/1 al medesimo decreto legislativo.

2. Per il triennio 2023-2025 è autorizzato il rifinanziamento delle spese di cui all'Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure indicate nell'Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” alla presente legge.

(Direzione Bilancio e Ragioneria)

Relazione

In ottemperanza a quanto disposto del paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione al bilancio (Allegato n. 4/1 al d.Lgs 118/2011) col presente articolo si autorizza il rifinanziamento delle spese relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa ai sensi della lettera b) del paragrafo medesimo, nonché si determinano per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, ai sensi della lettera d) del già citato paragrafo.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, Paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione al bilancio (Allegato n. 4/1)

Art. 2 - Riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 63 comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 “Misure in materia fiscale”.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è ridotto di un ulteriore 25 per cento, in aggiunta al 50 per cento già stabilito all'articolo 63, comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342, il pagamento della tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, nel rispetto dei requisiti di cui al citato articolo 63, comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”).

(Direzione Politiche Fiscali e Tributi)

Relazione

Il motorismo storico rappresenta un settore di interesse non solo per la valenza culturale di veicoli che, per design, tecnica e caratteristiche intrinseche rappresentano un emblema tipico della creatività italiana e che come tali sono da valorizzare come beni da preservare per le future generazioni, ma anche per l'importanza che questo segmento riveste per lo sviluppo del Sistema Paese. Ne sono dimostrazione le innumerevoli manifestazioni e mostre dedicate ai veicoli storici che muovono non solo l'interesse dei cittadini ma producono anche un notevolissimo indotto economico con traino per molti settori quali quello turistico, quello alberghiero, quello della ristorazione, ecc....

Attualmente i veicoli storici con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, godono di una riduzione del 50% nel pagamento del bollo per effetto dell'art. 1, comma 1048 della legge 30.12.2018, n. 145 se in possesso di un certificato di rilevanza storica rilasciato da uno degli enti di cui al comma 4 dell'art. 60 del codice della strada ovvero ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI con successiva annotazione sulla carta di circolazione.

Con il presente progetto di legge, si prevede un'ulteriore riduzione del 25% della tassa automobilistica per i suddetti veicoli.

Si intende prevedere tale agevolazione per venire incontro ai costi che il proprietario del veicolo con anzianità di immatricolazione tra i 20 e i 29 anni deve affrontare per ottenere la certificazione di rilevanza storico collezionistica, la successiva annotazione sulla carta di circolazione e il mantenimento del veicolo in condizione che permettano la conservazione dell'originalità di costruzione.

Quanto sopra al fine di evitare che veicoli di effettivo interesse storico e collezionistico vengano radiati o venduti all'estero, pur avendo le caratteristiche previste dalla legge, privando così il patrimonio automobilistico italiano della presenza e/o della circolazione di veicoli di pregio.

Riferimenti normativi

Legge 21 novembre 2000 n. 342 "Misure in materia fiscale."

Art. 63. (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) [omissis]

1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.

[omissis]

Art. 3 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap.

1. L'esenzione di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati"), nel solo caso di minori portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza sociale e i diritti delle persone handicappate", è riconosciuta con riferimento ai motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", nonché agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico, anche prodotti in serie e non adattati. Le esenzioni già in essere sono confermate.

(Direzione Politiche Fiscali e Tributi)

Relazione

La presente norma riconosce, ai fini tributari della tassa automobilistica, meritevolezza alle situazioni di disabilità dei minori portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, individuati quali disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, a prescindere dall'adattamento del veicolo, così come riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a partire dall'emanazione della propria Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014.

Riferimenti normativi

Legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica."

Art. 8. - Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap

[omissis]

7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.

Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada."

Art. 4 - Disposizioni in materia di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada", ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti interessati presentano alla struttura regionale competente in materia di tributi idonea documentazione di data certa, regolarmente trascritta al pubblico registro automobilistico, attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

2. La condizione di esonero non opera per i periodi d'imposta per i quali è già stata pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il decreto del dirigente della struttura regionale di cui al comma 1, di comunicazione dell'avvio delle attività amministrative di accertamento tributario del relativo anno di imposta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

3. La perdita di possesso per demolizione o per esportazione definitiva all'estero del veicolo, avvenute entro il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica, fa venir meno l'obbligo del pagamento dall'anno di imposta in cui si è verificato l'evento.

(Direzione Politiche Fiscali e Tributi)

Relazione

Tale norma è essenziale ai fini della semplificazione delle procedure di accertamento tributario in quanto consente di individuare con esattezza l'obbligato al pagamento della tassa automobilistica. Inoltre, si procede in questo modo ad allineare ed omogeneizzare le procedure inerenti la perdita di possesso del veicolo, alla luce della più recente giurisprudenza di Cassazione (ex multis Sent. n. 13351/2020, Sent. n. 12961/2019, Sent. n. 8737/2018 e Sent. n. 8373/2016) secondo la quale, nell'ipotesi di vendita non trascritta al PRA, risponde dell'obbligazione tributaria il venditore del veicolo quale responsabile di imposta.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada."

Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."

Art. 5 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022".

1. Al comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 17 dicembre 2021 n. 35, le parole "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023" e dopo la parola "trapiantati" sono inserite le seguenti: ", anch'essi residenti in Veneto".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021 n. 35 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Per trapianto d'organo si intende il trapianto di organo solido a scopo terapeutico esclusivamente del cuore, dei polmoni (singolo o doppio trapianto), del fegato (organo intero o parziale), del rene, del pancreas e dell'intestino, indipendentemente dalla modalità di esecuzione (trapianto singolo o combinato) e dalla tipologia di donatore impiegato (cadavere o vivente, dove applicabile), eseguito anche al di fuori del Veneto.

1 ter. Sono esclusi dall'esenzione gli usufruttuari del veicolo, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e gli utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, anche se questi ultimi restano comunque soggetti passivi di imposta."

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021 n. 35, è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti interessati comunicano alla struttura regionale competente per materia dell'Area Sanità sia tutti i dati necessari al conseguimento dell'esenzione, sia tutti gli elementi che comportano la perdita dell'esenzione conseguita."

4. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021 n. 35 è abrogato.

(Direzione Politiche Fiscali e Tributi)

Relazione

L'intervento normativo si rende necessario per definire anzitutto il concetto di organo oggetto di trapianto rilevante ai fini fiscali e chiarire il concetto della possibilità di conseguire l'esenzione anche qualora il trapianto sia effettuato presso struttura sanitaria al di fuori del territorio regionale del Veneto.

Si specifica inoltre che non solo il beneficiario dell'esenzione ma anche il minore devono avere residenza anagrafica in Veneto per evitare difficoltà operative nei casi di trapianto eseguito in Veneto relativamente a minori con residenza in altre Regioni, mentre il trapianto può avere luogo non necessariamente in Veneto lasciando al cittadino la più ampia e riconosciuta libertà di cura anche presso strutture non nazionali.

Infine, si sottolinea che la misura agevolativa spetta soltanto ai proprietari di autoveicoli restando esclusi gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria e gli utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente, pur rivestendo la qualità soggetti passivi tributari. Come per altre esenzioni tassa auto già in essere (veicoli della Protezione Civile, e impiegati in settori di rilevanza sociale) è stata individuata l'area competente di interfaccia per il cittadino sulla base dei dati sanitari necessari per il riconoscimento dell'esenzione.

Riferimenti normativi

Legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022"

Art. 2 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale degli autoveicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale (Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101

“Imposte, tasse e proventi assimilati”) gli autoveicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, che abbiano la residenza anagrafica in Regione, adibiti al trasporto dei minori trapiantati; l'esenzione è limitata ad un unico autoveicolo per minore.

2. I soggetti interessati, per usufruire della esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, comunicano alla struttura regionale individuata come competente in materia i dati identificativi dell'autoveicolo di proprietà adibito al trasporto.

3. L'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di comunicazione, permane per gli anni successivi sino al compimento del 18° anno di età del minore trapiantato e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l'effettiva perdita della proprietà dell'autoveicolo ovvero dalla perdita da parte dei soggetti interessati dei requisiti previsti al comma 1.

4. La perdita dei requisiti previsti al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale individuata come competente in materia.

5. L'esenzione prevista dal presente articolo opera per i soli soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e successive modificazioni, non superiore a euro 45.000,00 e per gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f), g) ed m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 KW se con motore elettrico.

6. La Giunta regionale definisce, ai fini del riconoscimento delle esenzioni di cui al comma 1, le modalità utili a semplificare la procedura di esenzione.

Art. 6 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione per i veicoli della Giunta regionale del Veneto.

1. Dal 1° gennaio 2023 i veicoli intestati alla Giunta regionale del Veneto sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”).

(Direzione Politiche Fiscali e Tributi)

Relazione

La Regione del Veneto - Giunta regionale è contestualmente sia soggetto creditore dell'entrata della tassa automobilistica regionale, sia soggetto debitore in quanto tenuta al pagamento della medesima tassa per i propri veicoli. Ciò comporta annualmente un'attività amministrativa e contabile consistente nel controllo dei veicoli ad essa intestati, nel calcolo dell'importo dovuto, nell'assunzione dell'impegno di spesa e pagamento sui capitoli del bilancio regionale, attraverso partite di giro.

Tali procedure non comportano alcun incasso per la Regione ma costituiscono solo passaggi burocratici che possono trovare semplificazione con la presente norma.

Art. 7 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i portatori di handicap.

1. Dal 1° gennaio 2023 i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica regionale che hanno conseguito, per sé o relativamente a soggetto fiscalmente a carico, l'accertamento dello stato di disabilità e di gravità da parte della commissione medica integrata, di cui all'articolo 20, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono tenuti a presentare istanza di esenzione alla struttura regionale competente in materia di tributi che, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa, concede l'esenzione con decorrenza non antecedente la data dell'accertamento medesimo.

2. Il diritto al rimborso della tassa automobilistica regionale eventualmente versata si prescrive nel termine previsto dall'articolo 5, cinquantaduesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 "Misure in materia tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

(Direzione Politiche Fiscali e Tributi)

Relazione

La presente norma si prefigge lo scopo di dare una prima regolamentazione di base alla materia delle esenzioni regionali per disabilità, in previsione del passaggio alla Regione della gestione delle attività relative al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica oggi svolte dall'Agenzia delle Entrate. In particolare gli interessati devono presentare istanza alla Regione per conseguire l'esenzione dal pagamento della tassa, invariati i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legislazione nazionale. Viene chiarito dalla norma che può essere ottenuto il rimborso di annualità già versate ma risultanti non dovute per intervenuta esenzione, segue comunque i termini di prescrizione generali previsti dall'art. 5, cinquantaduesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Riferimenti normativi

Decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini."

Articolo 5, comma cinquantaduesimo

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.

Art. 8 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 "Disposizioni in materia di tributi regionali".

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 dove compaiono le parole: "euro 45.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50.000,00".

2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2022.

(Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti Locali)

Relazione

La legge di bilancio dello Stato per l'anno 2022 (legge 234/2021), all'articolo 1, commi 2 e 3, ha riformato gli scaglioni e le aliquote dell'IRPEF nonché gli importi delle detrazioni sul reddito da lavoro dipendente.

Per la Regione Veneto non sono in vigore aumenti di aliquota dell'addizionale regionale IRPEF, mentre attualmente è presente una riduzione di aliquota allo 0,90 per cento, rispetto all'1,23 per cento di base, per i soggetti disabili (o con a carico un disabile) con reddito non superiore a 45 mila euro.

Pertanto, con il presente disegno di legge si procede all'adeguamento della norma regionale ai nuovi scaglioni IRPEF; considerato l'attuale limite superiore di reddito per la fruizione dell'agevolazione, pari a 45 mila euro, il nuovo limite viene fatto coincidere con quello più vicino nella nuova struttura degli scaglioni, cioè 50 mila euro.

Al fine di stimare gli effetti quantitativi dell'innalzamento della soglia di reddito, è necessario riferirsi ai dati dei soggetti che, in sede dichiarativa, indicano con appositi flag il diritto alla riduzione di aliquota vigente, in quanto non sono disponibili informazioni sui soggetti rientranti nella categoria agevolata per redditi superiori a 45 mila euro. In modo proporzionale, viene quindi stimata la numerosità dei soggetti disabili (o con a carico un disabile) per la fascia da 45 a 50 mila euro.

Il minor gettito aggiuntivo ammonta a circa 100 mila euro.

Riferimenti normativi

Legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.

Art. 1 - Determinazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF.

1. *Omissis.*

2. *Omissis.*

3. *Omissis.*

4. *Omissis.*

5. A decorrere dall’anno 2006 l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Art. 9 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento e rimodulazione di leggi regionali di spesa.	3
Art. 2 - Riduzione della tassa automobilistica regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 63 comma 1-bis della legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale".	3
Art. 3 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i minori portatori di handicap.	4
Art. 4 - Disposizioni in materia di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale.	5
Art. 5 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilit� regionale 2022".	6
Art. 6 - Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e della tassa di circolazione per i veicoli della Giunta regionale del Veneto.	7
Art. 7 - Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i portatori di handicap.	7
Art. 8 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 "Disposizioni in materia di tributi regionali".	8
Art. 9 - Entrata in vigore.	9



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

ALLEGATI AL PROGETTO DI LEGGE N. 155 RELATIVO A:

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023

**ALLEGATI
1 - 2**

Allegato 1

“Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011)”



RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI DI SPESA REGIONALI CON ESCLUSIONE DELLE SPESE OBBLIGATORIE E DELLE SPESE CONTINUATIVE AI SENSI DELLA LETTERA B) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (ALLEGATO N. 4/1 AL D.LGS 118/2011)

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
L.R.	1	09/01/1975				INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE E DI SOCCORSO PER CALAMITA' NATURALI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L.R.	28	16/07/1976				FORMAZIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	100.000,00	0,00	0,00
L.R.	6	04/02/1980				DISCIPLINA DEI SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI REGIONALI	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	300.000,00	300.000,00	300.000,00
L.R.	40	16/08/1984				NUOVE NORME PER LA ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	150.000,00	0,00	0,00
L.R.	44	20/08/1987				DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	150.000,00	0,00	0,00
L.R.	39	30/12/1991				INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E DELLA SICUREZZA STRADALE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.000.000,00	0,00	0,00
L.R.	50	09/12/1993				NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1602 CACCIA E PESCA	100.000,00	0,00	0,00
L.R.	19	28/04/1998				NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1602 CACCIA E PESCA	200.000,00	0,00	0,00
L.R.	25	30/10/1998				DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100.000,00	0,00	0,00
L.R.	59	24/12/1999				NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTO REGIONALE PER L'AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0403 EDILIZIA SCOLASTICA	760.000,00	0,00	0,00
L.R.	1	20/01/2000				INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E DI INNOVAZIONE DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	2.000.000,00	0,00	0,00
L.R.	3	21/01/2000				NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0908 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	600.000,00	0,00	0,00
L.R.	11	13/04/2001				CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	10.000,00	0,00	0,00
L.R.	11	13/04/2001				CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	350.000,00	0,00	0,00
L.R.	29	25/10/2001				COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E VIGILANZA DELLE RETI STRADALI	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.000.000,00	0,00	0,00
L.R.	31	09/11/2001				ISTITUZIONE DELL'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	390.000,00	0,00	0,00



LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
L.R.	39	29/11/2001				ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	100.000,00	0,00	0,00
L.R.	9	07/05/2002				INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA	03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	720.000,00	0,00	0,00
L.R.	27	07/11/2003				DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE.	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	850.000,00	0,00	0,00
L.R.	40	12/12/2003				NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	600.000,00	0,00	0,00
L.R.	1	30/01/2004				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2004					
			18			SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	50.000,00	0,00	0,00
L.R.	1	27/02/2008				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2008					
			41			AVVIO DI NUOVI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	795.798,00	819.671,94	844.262,10
			79			FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITÀ REGIONALE	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.378.000,00	0,00	0,00
L.R.	3	13/03/2009				DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1502 FORMAZIONE PROFESSIONALE	10.000,00	0,00	0,00
L.R.	19	08/06/2012				NORME PER LA SICUREZZA DEL VOLO NELLE ATTIVITÀ REGIONALI DI ELISOCORSO, DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E DI PROTEZIONE CIVILE.	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	0,00	0,00
L.R.	40	28/09/2012				NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0907 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	600.000,00	0,00	0,00
L.R.	11	14/06/2013				SVILUPPO E SOSTENIBILITA' DEL TURISMO VENETO	07 TURISMO	0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	500.000,00	0,00	0,00
L.R.	37	28/11/2014				ISTITUZIONE DELL'AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
L.R.	11	11/05/2015				NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	250.000,00	0,00	0,00
L.R.	8	11/05/2015				DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0601 SPORT E TEMPO LIBERO	200.000,00	0,00	0,00
L.R.	7	23/02/2016				LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2016					
			29			MISURE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
L.R.	19	25/10/2016				ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO "AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO". DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS	13 TUTELA DELLA SALUTE	1302 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	12.266.201,00	0,00	0,00
L.R.	30	30/12/2016				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017					
			6			SERVIZIO REGIONALE DI VIGILANZA	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1602 CACCIA E PESCA	6.941.911,15	6.941.911,15	6.941.911,1



LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT.	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
			85			SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEI COMUNI COSTITUENTI L'AREA DEL LITORALE VENETO	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1801 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	130.000,00	0,00	0,00
			97			CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLE POPOLAZIONI DI UNGULATI NEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	200.000,00	0,00	0,00
L.R.	23	08/08/2017				PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1203 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	300.000,00	0,00	0,00
L.R.	45	29/12/2017				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018					
			44			FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LE STRUTTURE E GLI IMPIANTI DEL SETTORE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1203 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
L.R.	10	16/02/2018				NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE VENETO	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	180.000,00	0,00	0,00
L.R.	13	16/03/2018				NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI CAVA	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	10.000,00	0,00	0,00
L.R.	40	14/11/2018				SOCIETÀ REGIONALE "INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L." PER LA GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	100.000,00	0,00	0,00
L.R.	43	14/12/2018				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019					
			11			INTERVENTI NECESSARI ALLA VIVIFICAZIONE DELLE LAGUNE E DELL'AREA DELTIZIA DEL DELTA DEL PO	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	250.000,00	0,00	0,00
			26			PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AGLI ITINERARI CULTURALI DEL CONSIGLIO D'EUROPA	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0101 ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	0,00	0,00
L.R.	17	16/05/2019				LEGGE PER LA CULTURA	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0502 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	50.000,00	0,00	0,00
L.R.	39	25/09/2019				INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE RISALENTE ALLA REPUBBLICA SERENISSIMA DI VENEZIA NELL'ISTRIA, NELLA DALMAZIA E NELL'AREA MEDITERRANEA	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	115.000,00	50.000,00	0,00
L.R.	44	25/11/2019				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020					
			1			PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO CORTINA 2026 (OCOG) E ALL'AGENZIA DI PROGETTAZIONE OLIMPICA.	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0601 SPORT E TEMPO LIBERO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			18			ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0111 ALTRI SERVIZI GENERALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
L.R.	39	29/12/2020				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2021					
			21			ISTITUZIONE DEL PREMIO DI LAUREA "FRANCESCO SAVERIO PAVONE"	01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0101 ORGANI ISTITUZIONALI	5.000,00	0,00	0,00
			25			MISURE DI SOSTEGNO AI COMUNI DEL VENETO PER INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA	09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0901 DIFESA DEL SUOLO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00



LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
L.R.	13	01/06/2022				DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	11 SOCCORSO CIVILE	1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	510.000,00	0,00	0,00
L.R.	13	01/06/2022				DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	11 SOCCORSO CIVILE	1102 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	700.000,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE									70.942.410,15	40.011.583,09	39.986.173,25



Allegato 2

“Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D. Lgs 118/2011)”



RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI DISPOSTE DA LEGGI REGIONALI AI SENSI DELLA LETTERA D) DEL PARAGRAFO 7 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO (ALLEGATO N. 4/1 AL D.LGS 118/2011)

LEGGE REGIONALE	N.	DATA	ART.	C.	LETT	TITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
L.R.	1	12/01/2009				LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2009					
			24	2		INTERVENTI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE VIARIO VENETO	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.900.000,00	2.000.000,00	0,00
L.R.	44	25/11/2019				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2020					
			2			CONCORSO DELLA REGIONE DEL VENETO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI INVESTIMENTO RELATIVE ALLE VENUES OLIMPICHE SITE NEL TERRITORIO VENETO	06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0601 SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	40.000.000,00	45.000.000,00
L.R.	26	14/09/2021				CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ REGIONALE "INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L." PER L'ACQUISTO DI CONVOGLI FERROVIARI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FERROVIARIO IN AMBITO REGIONALE.	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1001 TRASPORTO FERROVIARIO	3.400.000,00	0,00	0,00
L.R.	34	15/12/2021				COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022					
			10			CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE FUSIONI DI COMUNI	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1801 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	100.000,00	0,00	0,00
			4			CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA	13 TUTELA DELLA SALUTE	1305 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	300.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE									5.400.000,00	342.000.000,00	45.000.000,00

